

STATUTO

LA VITA E' BELLA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CELLINO SAN MARCO BR
CONTRADA CURTIPITRIZZI S.N.

Numero REA: BR - 134645

Codice fiscale: 02286540741

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2012 - Statuto completo	2
--	---



Allegato " A "

all'Atto n. 357 della Raccolta

STATUTO SOCIALE

Articolo 1-Denominazione-La denominazione della società è "LA VI-TA E' BELLA ONLUS -società cooperativa sociale".

Articolo 2-Natura-La Società ha natura di società cooperativa a mutualità - prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c.. Pertanto:

a) è vietata la distribuzione di utili in misura superiore alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per gli utili;

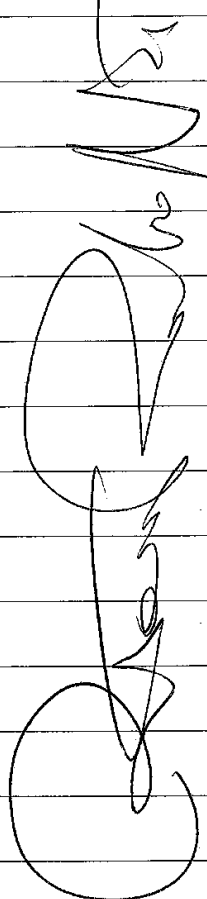
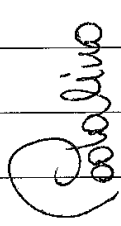
c) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e gli utili eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

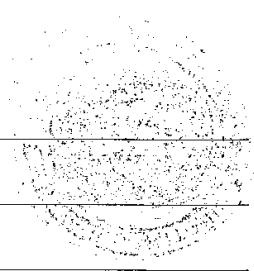
d) è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

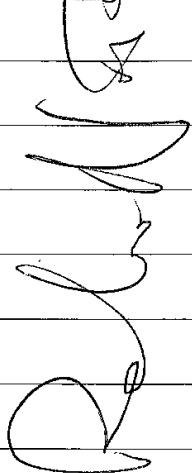
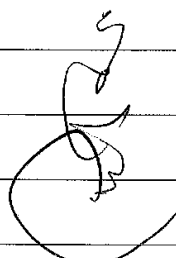
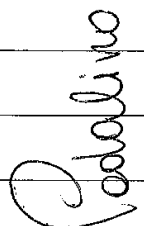
La Società ha natura, altresì, di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, giusta il disposto dell'art. 10 co. 8 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive integrazioni e modificazioni.

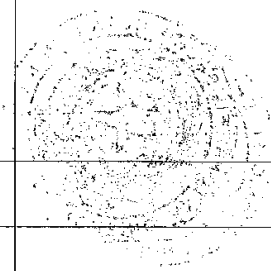
La Società può svolgere attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 co. 2 C.C..

Articolo 3-Norme applicabili-Alla Società si applicano le disposizioni del Libro V°, Titolo VI°, del codice civile, nonché, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata, ferma l'ap-

  		
	plicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale.	
	Articolo 4-Sede -La sede legale della Società è nel Comune di Cellino	
	San Marco.	
	Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune è de-	
	ferito alla competenza dell'organo amministrativo, che, inoltre, provve-	
	de al deposito di cui all'art. 111 <i>ter</i> d. att. c.c..	
	Sono di competenza dell'Assemblea il trasferimento della sede in altro	
	Comune o all'estero, nonchè l'istituzione o soppressione di sedi secon-	
	darie.	
	Articolo 5-Domicilio dei soci -Il domicilio dei soci, per ciò che concerne	
	i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal	
	Libro dei soci; sono da intendersi compresi nel domicilio del socio il nu-	
	mero telefonico di fax, il numero di telefono mobile e l'indirizzo e-mail	
	indicati dal socio stesso.	
	Articolo 6-Requisiti e interessi dei soci -Possono essere ammessi come	
	soci, salvo il disposto dell'art. 11 legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora	
	ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 2522 C.C., esclusivamente le	
	persone fisiche di maggiore età che esercitino o intendano esercitare le	
	attività proprie della Società, e che, per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare di-	
	rettamente ai lavori della stessa ed effettivamente cooperare al suo eser-	
	cizio e al suo sviluppo.	
	Gli interessi che i soci intendono perseguire con la costituzione della So-	
	cietà, e quindi con la gestione in forma associata, sono quelli di:	

		
	-estendere i principi della cooperazione e della mutualità;	
	-estendere i principi della solidarietà e dell'altruismo sociale;	
	-creare nuove occasioni di lavoro.	
	Articolo 7-Durata -La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	Articolo 8-Oggetto -La Società, come organizzazione non lucrativa di u-	
	tilità sociale, è ispirata a principi democratici. Essa, perciò:	
	-non ha fini di lucro;	
	-non persegue scopi politici;	
	-persegue scopi sociali.	
	La Società, giusta l'art. 1 co. 1 lett. a) legge n. 381/1991 citata, ha per	
	oggetto l'attività di prestazione in favore di bambini, anziani, non o po-	
	co abbienti e altre persone svantaggiate di servizi socio-sanitari, assi-	
	stenziali, educativi e di utilità sociale e, così, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, può:	
	-istituzione e gestione in proprio e per conto di terzi di asili nido, scuole	
	dell'infanzia, pre-scuola, dopo-scuola, ludoteche, gerontocomi, mense	
	scolastiche, centri ludici, servizi educativi, corsi di formazione, nonché il	
	servizio di trasporto a domicilio dei bambini e degli scolari.	
	La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali	
	di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria e fi-	
	nanziaria che si reputino necessari o utili per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale, ivi comprese la stipulazione di convenzioni con enti pub-	
	blici e privati e altre organizzazioni no profit o di utilità sociale, ovvero	
	con professionisti le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento de-	

   		
	gli scopi sociali, e la partecipazione a gare e appalti banditi da enti pri-	
	vati e pubbliche amministrazioni.	
	La Società, a tutti i possibili effetti legali, economici e finanziari, ha sede	
	e opera nei territori meridionali	
	Articolo 9-Numero dei soci -Il numero dei soci è illimitato e variabile,	
	ma non può essere inferiore a tre (3),o, comunque, al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Quando, però, il numero dei soci superi le n. diciannove (19) unità e l'at-	
	tivo dello stato patrimoniale raggiunga o superi Euro unmilione (Euro	
	1.000.000,00), l'Assemblea deve essere obbligatoriamente convocata per	
	le modificazioni statutarie conseguenti, giusta l'art. 2519 C.C..	
	Articolo 10-Soci -I soci cooperatori:	
	-concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e con-	
	duzione dell'impresa;	
	-partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisio-	
	ni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei proces-	
	si produttivi dell'azienda;	
	-contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	-mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in rela-	
	zione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili. In deroga a quanto precede, possono	
	essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.	

		
	Possono essere ammessi, altresì, soci volontari, ai sensi dell'art. 2 legge	
	n. 381/1991 citata, il cui numero non può superare, peraltro, la metà del	
	totale dei soci.	
	È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre società cooperative che perseguano analoghi scopi sociali o esplici-	
	no un'attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi e-	
	sercenti imprese concorrenti, salva specifica autorizzazione da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	Articolo 11-Procedura di ammissione -Chi desidera diventare socio de-	
	ve presentare domanda scritta all'Amministratore unico o al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione contenente:	
	-cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza anagrafi-	
	ca se diversa, codice fiscale, indicazione specifica della effettiva attività	
	svolta o, comunque, del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6,	
	del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende	
	instaurare come socio, la piena accettazione dello "Statuto Sociale" e di	
	eventuali Regolamenti interni approvati ai sensi dell'art. 2521 ult. co.	
	c.c.;	
	-l'ammontare della quote che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è oggetto di determinazione dell'orga-	
	no amministrativo non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricezio-	
	ne della richiesta; il rifiuto di ammissione deve essere motivato.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo della quota sottoscrit-	
	ta, anche un sovrapprezzo, determinato annualmente dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio, con le modalità stabilite annualmente	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dall'Assemblea medesima.

In caso di rifiuto di ammissione l'aspirante socio può entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella sua prima adunanza successiva.

Articolo 12-Soci di categoria speciale-In conformità a quanto previsto dall'art. 2527 co. 2 c.c., in ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci possono essere ammessi in una speciale categoria di soci cooperatori detta dei "Soci speciali".

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti:

- il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie senza avere diritto di voto fino al loro riconoscimento di socio ordinario;
- il diritto, sotto la guida del socio cooperatore deputato, alla formazione professionale attraverso la partecipazione all'attività della Società;
- il diritto a percepire un minimo di compenso per il lavoro svolto.

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti obblighi:

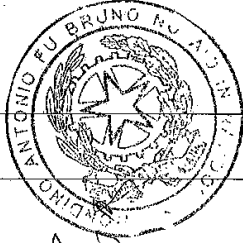
- il dovere di seguire gli insegnamenti impartiti, al fine di poter concorrere professionalmente al raggiungimento degli scopi della Società;
- il dovere di rispettare le decisioni e delibere degli organi sociali;
- il dovere di rispettare gli eventuali regolamenti interni.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in

	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Società;	
	-coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al rag-	
	giungimento dei detti scopi sociali ed economici, in coerenza con le stra-	
	tegie di medio e lungo periodo della Società.	
	Nella delibera di ammissione del socio appartenente alla categoria dei	
	soci speciali deve tenersi conto di quanto eventualmente previsto dal re-	
	golamento interno in relazione:	
	-alla durata del periodo di formazione o di inserimento del socio specia-	
	le che non può comunque superare il limite di cinque anni;	
	-ai criteri e modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Società;	
	-l'ammontare massimo della quota che il socio speciale può sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione, fermo il principio che l'ammontare totale	
	delle quote sottoscritte dai soci appartenenti alla categoria dei soci spe-	
	ciali non può comunque essere superiore al dieci per cento dell'ammon-	
	tare totale delle quote sottoscritte dagli altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria dei soci speciali possono essere esclusi,	
	anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento, in	
	caso di inadempienze e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	"Statuto sociale".	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio	
	appartenente alla categoria dei soci speciali è ammesso a godere dei di-	
	ritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i li-	
	velli qualitativi prestabiliti dalla Società, ovvero abbia rispettato gli im-	



pegni di partecipazione all'attività economica della medesima, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; in tal caso, l'organo amministrativo comunica all'interessato la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore.

Articolo 13-Quote di partecipazione e capitale-Il capitale della Società è formato dalle quote di partecipazione dei soci, una per ciascun socio. Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote. Le quote dei soci sono intrasmissibili.

Nessun socio può essere titolare di una quota il cui valore nominale sia inferiore a euro cento (Euro 100,00) ovvero superiore a euro centomila (Euro 100.000,00).

Articolo 14-Recesso del socio-Il socio ha diritto di recedere dalla Società:

nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. e dal presente "Statuto Sociale";
-quando, essendo socio cooperatore, il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo;
-quando non sia più in grado, per ragioni personali, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso, obbligatoriamente per l'intera quota di cui il socio è titolare, si esercita secondo le modalità previste dalla legge per il recesso dalla società per azioni. Quando la causa di recesso dipenda dall'approvazione di una deliberazione assembleare il diritto di recesso deve essere esercitato entro il termine perentorio di giorni trenta (30) da quando il socio abbia conoscenza ovvero sia messo in grado di conoscere il verificarsi della causa di recesso medesima. Si applica l'art. 2535 c.c..

	Articolo 15-Esculsione del socio -Il socio è escluso dalla Società, nei casi	
	previsti dall'art. 2533 C.C., con deliberazione dell'Assemblea.	
	Articolo 16-Decisioni dei soci -Le decisioni dei soci si esplicano e ven-	
	gono adottate normalmente in Assemblea.	
	Articolo 17-Assemblea -L'Assemblea legalmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla leg-	
	ge e al presente "Statuto Sociale", obbligano tutti i soci, ancorchè non in-	
	tervenuti o dissenzienti.	
	Articolo 18-Convocazione dell'Assemblea -L'Assemblea è convocata	
	dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministra-	
	zione presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, con avviso	
	spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza trami-	
	te plico o lettera spediti con raccomandata a. r. al domicilio del socio ri-	
	sultante dal libro dei soci.	
	Tale modalità di convocazione è obbligatoria quando l'Assemblea sia	
	chiamata a deliberare su una o più delle materie di cui al successivo art.	
	20 co. 2.	
	In alternativa o in aggiunta alla modalità di convocazione di cui al pri-	
	mo comma, quando le circostanze lo richiedano, l'Assemblea può essere	
	convocata tramite raccomandata a mano ovvero anche, nello stesso ter-	
	mine, tramite telefax o posta elettronica purchè siano assicurate la tem-	
	pestiva informazione del socio e la prova della trasmissione e dell'avve-	
	nuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora	
	e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Articolo 19-Assemblea non convocata -In mancanza delle formalità di	



[Handwritten signature]

Padolino

cui all'articolo precedente, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando all'adunanza siano presenti o rappresentati tutti i soci, compresi gli amministratori, e i componenti del Collegio sindacale, se esistenti, siano stati presenti, ovvero, assenti, siano stati informati della riunione, e nessuno di loro si sia opposto alla trattazione degli argomenti; tale non opposizione deve risultare da apposite dichiarazioni scritte, da conservarsi agli atti della Società, che il Presidente dell'Assemblea legge in principio dell'adunanza.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

Articolo 20-Deliberazioni dell'Assemblea-L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà di tutti i soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

Tuttavia, quando all'"Ordine del giorno" ci siano la modificazione del presente "Statuto Sociale", lo scioglimento anticipato della Società, la nomina o la revoca dei liquidatori e la revoca dello stato di liquidazione, e negli altri casi previsti dalla legge, e sempre che questa non preveda una maggioranza più elevata, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà di tutti i soci aventi diritto di voto. Nei casi di cui al comma precedente, e comunque quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assolte da un Notaio.

Articolo 21-Presidenza dell'Assemblea-L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal socio più an-

	ziano o dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.	
	Il Presidente dell'Assemblea assolve ai compiti di cui all'art. 2479 bis co.	
	4 C.C. e nomina il segretario, da lui scelto tra i soci, che procede senza	
	indugio alla verbalizzazione.	
	Articolo 22-Diritto di voto -In Assemblea a ciascun socio spetta un voto,	
	qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Alle votazioni si procede per alzata di mano.	
	Articolo 23-Rappresentanza in Assemblea -Il diritto di intervento in	
	Assemblea può essere esercitato da un rappresentante del socio; la rap-	
	presentanza deve risultare da atto scritto in conformità a quanto previ-	
	sto per la società per azioni.	
	Articolo 24-Decisioni dei soci non adottate in Assemblea -Salvi i casi	
	in cui norme di legge o il presente "Statuto Sociale" prevedano l'adozio-	
	ne del metodo assembleare, le decisioni dei soci possono anche essere	
	assunte non collegialmente ma, separatamente, tramite consultazione	
	scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chia-	
	rezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso o il diniego di	
	consenso; la relativa documentazione è conservata dalla Società e la de-	
	cisione deve essere trascritta nel Libro delle assemblee e delle decisioni	
	dei soci.	
	La decisione si intende adottata quando abbia regolarmente prestato il	
	suo consenso la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.	
	Spetta all'organo amministrativo la scelta tra decisione tramite consulta-	
	zione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto:	

	a) nel primo caso, una volta predisposto da parte dell'organo amministrativo un documento scritto dal quale risulti il contenuto della decisione, nonché i suoi presupposti, motivazioni ed effetti, nonché le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti, copia di tale documento è trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, devono trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale esprimono il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il detto termine equivale a voto contrario;	
	b) nel secondo caso, l'organo amministrativo, una volta appurata la volontà di ogni singolo socio, redige apposito documento scritto, dal quale risultano	
	-l'argomento oggetto della decisione;	
	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	-le sottoscrizioni di tutti i soci, apposte anche in momenti diversi, sia consenzienti sia astenuti o contrari.	
	L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, sotto la sua responsabilità, attesta l'eventuale rifiuto di sottoscrizione da parte di uno o più soci.	
	L'iniziativa dell'adozione di decisione tramite consultazione scritta, di cui alla lettera a) del superiore quarto comma, può essere assunta, oltre	

	che dall'organo amministrativo anche da almeno un terzo dei soci.	
	Sempre nel caso di decisione da assumere tramite consultazione scritta	
	la trasmissione dello scritto può avvenire con qualsiasi mezzo e/o siste-	
	ma di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che consen-	
	ta la prova delle avvenute spedizioni e ricezioni.	
	Ogni socio ha diritto di essere messo in grado di partecipare alle decisio-	
	ni di cui al presente articolo.	
	Articolo 25-Amministrazione della Società -L'amministrazione della	
	Società è affidata a un Amministratore unico o a un Consiglio di ammi-	
	nistrazione, composto da un Presidente, un Vice Presidente e un nume-	
	ro variabile di componenti, da uno a cinque.	
	L'organo amministrativo, composto da soci, dura in carica per un nu-	
	mero determinato di esercizi sociali, non superiore a tre, con scadenza	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio di durata in carica.	
	Tuttavia, in caso di amministrazione unipersonale, il mandato conferito	
	all'Amministratore unico può anche essere a tempo indeterminato, fino	
	a dimissioni o revoca.	
	Articolo 26-Convocazione del Consiglio di amministrazione -Il Consi-	
	glio di amministrazione è convocato dal suo Presidente, o in mancanza	
	dal Vice Presidente, presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Ita-	
	lia, con lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno cinque giorni liberi	
	prima della riunione a ciascun componente; in caso di urgenza il Consi-	
	glio di amministrazione può essere convocato anche con telegramma	
	ovvero con telefax ovvero e-mail spediti o trasmessi almeno quarantotto	

	ore prima di quella per cui la riunione è fissata.	
	Articolo 27-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione -Il Consi-	
	glio di amministrazione è validamente costituito ove sia presente la	
	maggioranza assoluta dei suoi componenti; così costituito esso delibera	
	a maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta di deliberazio-	
	ne si intende respinta. In mancanza delle formalità di convocazione di	
	cui all'articolo precedente, la deliberazione del Consiglio di amministra-	
	zione si intende adottata quando alla costituzione del medesimo abbia-	
	no partecipato tutti i suoi componenti, i quali si dichiarino sufficiente-	
	mente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, e i sindaci, se esi-	
	stenti, siano stati presenti o, se assenti, informati della riunione, e nessu-	
	no si sia opposto alla trattazione degli argomenti; la non opposizione	
	dei sindaci assenti deve risultare da apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della Società, che chi presiede il Consiglio legge in	
	principio dell'adunanza.	
	Articolo 28-Poteri di amministrazione e rappresentanza -L'organo am-	
	ministrativo ha pieni poteri di amministrazione e gestione, sia ordinaria	
	sia straordinaria, della Società, senza alcuna limitazione, eccezione o ri-	
	serva, e può porre in essere qualsiasi atto ovvero deliberare su qualsiasi	
	oggetto, salvi quelli che la legge o il presente 'Statuto Sociale' riservano	
	alla competenza dell'Assemblea.	
	Gli atti di disposizione, a qualunque titolo, dell'azienda sociale o di suoi	
	rami sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea	
	deliberante con una maggioranza non inferiore al settanta per cento	
	(70%) di tutti i soci; ha diritto di recedere dalla Società il socio che non	

	abbia consentito a tale operazione.	
	L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di ammini-	
	strazione hanno la rappresentanza generale della Società, con poteri di	
	firma sociale libera.	
	Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione unanime, può incari-	
	care membri del Consiglio stesso diversi dal Presidente per il compi-	
	mento di atti e operazioni esecutivi di deliberazioni collegialmente adot-	
	tate.	
	Articolo 29-Organo di controllo- Quando la nomina dell'organo di con-	
	trollo è obbligatoria trova applicazione l'articolo 2477 del Codice civile.	
	I soci possono comunque nominare il collegio sindacale ed un revisore.	
	Competenze e poteri dell'organo di controllo sono disciplinati dalle nor-	
	me dettate per il collegio sindacale nella società per azioni.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e	
	due supplenti, eletti ai sensi di legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisio-	
	ne.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eser-	
	cizio della sua carica.	
	È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tenga-	
	no mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci	
	che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di	
	partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il	

	Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del	
	Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.	
	L'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti e deve essere	
	composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istitui-	
	to presso il Ministero della Giustizia.	
	Articolo 30-Patrimonio sociale -Il patrimonio della Società è dato:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte	
	dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a	
	tal titolo;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/0 prevista dalla legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.	
	Articolo 31-Riserva legale e fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione -Qualunque ne sia l'ammontare, alla riser-	
	va legale deve essere destinato almeno il trenta per cento (30%) degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella mi-	
	sura e con le modalità previste dalla legge, tenendo conto della natura	
	della Società.	
	Articolo 32-Esercizio sociale e bilancio -l'esercizio sociale va dal 1° gen-	
	naio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede ob-	
	bligatoriamente alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla	

	legge.	
	Articolo 33-Approvazione del bilancio -L'Assemblea deve essere convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio, in ogni anno solare, entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente; qualora sussistano	
	le condizioni di cui all'art. 2364 ult. co. C.C., e secondo le modalità ivi	
	stabilite, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convo-	
	cata entro il maggior termine di centottanta giorni.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina	
	la ripartizione dei ristorni, proporzionalmente al lavoro effettivamente	
	prestato, e la destinazione degli utili non assegnati secondo quanto pre-	
	visto negli articoli precedenti.	
	Articolo 34-Regolamenti interni -Il funzionamento della Società può es-	
	sere ulteriormente disciplinato da uno o più Regolamenti interni, ai sen-	
	si del già richiamato art. 2521 ult. co. c.c..	
	Il trattamento economico dei soci per i quali il rapporto mutualistico ab-	
	bia a oggetto la prestazione di attività lavorative è regolato da un Rego-	
	lamento interno da approvarsi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142,	
	e successive modificazioni e integrazioni.	
	Articolo 35-Scioglimento -In caso di scioglimento della Società, da qua-	
	lunque causa sia determinato, si procede alla nomina di uno o più liqui-	
	datori, secondo le modalità stabilite dalla legge.	
	Articolo 36-Clausola compromissoria -In caso di controversia tra i soci e	
	la Società, o anche tra i soci, per quanto attiene all'applicazione e inter-	
	pretazione del presente "Statuto Sociale", la soluzione della stessa è de-	
	mandata a un Arbitro unico, che opera secondo le disposizioni di cui a-	

gli artt. 34, 35 e 36 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

L'Arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia ove è posta la sede legale della Società; qualora questi non provveda entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede il Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede legale della Società.

Per ogni altra controversia è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del capoluogo della provincia in cui è ubicata la sede legale della Società.

Articolo 37-Disposizione finale-Fermo quanto previsto dal superiore art. 3, per quanto non regolato dal presente "Statuto Sociale", alla Società si applicano le disposizioni della legislazione in materia di società cooperative, ivi comprese quelle di cui alla ripetuta legge n. 381/991, e successive integrazioni e modificazioni, e, per quanto operanti, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, le disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, in genere, di enti no profit, nonché i principi della mutualità; il tutto anche agli effetti tributari.

Adalino Laheima

[Handwritten signature]

